



**Bando di concorso per l'attribuzione di due Borse di Studio per Attività di Ricerca dal
titolo:**

**“STUDIO QUALI-QUANTITATIVO DEL SISTEMA COOPERATIVO DELLA
REGIONE LOMBARDIA”**

Data di pubblicazione all'albo on line di ateneo:

Termine presentazione domande di partecipazione:

Art. 1. - Istituzione

E' indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di due borse di studio per attività di ricerca (di cui all'Art. 18 comma 5 L. 240/2010 come modificato dal D.L. n. 5 del 9/02/2012 convertito con Legge n. 35 del 4/04/2012), dal titolo “Studio quali-quantitativo del sistema cooperativo della Regione Lombardia” ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di Studio per Attività di Ricerca.

Art. 2. - Aveni titolo a concorrere

Le borse sono destinate a soggetti italiani o stranieri in possesso di laurea rilasciata da Università o Istituti Superiori Universitari o di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice.

Art. 3. - Struttura di ricerca e Responsabile

Il conferimento della borsa di ricerca comporta la realizzazione, presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio dell'Università degli Studi dell'Insubria e sotto la responsabilità del **Dott. Walter Castelnovo**, delle attività sinteticamente riportate:

Studio degli indicatori quali-quantitativi per valutare le politiche regionali di sostegno alla cooperazione

I borsisti hanno diritto ad accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni della struttura.

Art. 4. - Durata e importo delle borse

La durata della borsa è di **3 MESI**.

L'importo totale delle borse è di **€ 3.000,00** ciascuna. Tale importo sarà corrisposto in rate mensili di € 1000,00.

L'importo totale della borsa trova copertura finanziaria a carico della Convenzione con Polis Lombardia per attività di studio e ricerca relativi alla Legge regionale 36/2015 “Nuove norme per la cooperazione sociale in Lombardia” finalizzati anche ad evidenziare fenomeni e strumenti di governance innovativi, di cui è responsabile il dott. Castelnovo.





Art. 5. - Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Sant'Abbondio, 12 – 22100 COMO, redatta in carta libera utilizzando il modello allegato al presente bando (fac-simile domanda di partecipazione), deve pervenire **entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione** del bando all'Albo dell'Università attraverso una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano entro il giorno di scadenza del bando presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio (I piano) – via Sant'Abbondio, 12 – 22100 COMO negli orari e nei giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00, che rilascerà apposita ricevuta

oppure

- pervenuta a mezzo corriere o raccomandata con avviso di ricevimento **entro il giorno di scadenza del bando**. Sulla busta deve essere indicato: “Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento della borsa di studio dal titolo: **“Studio quali-quantitativo del sistema cooperativo della Regione Lombardia”**”.

A tal fine non farà fede, nel caso di invio a mezzo corriere, il timbro di accettazione da parte della ditta incaricata e, nel caso di invio a mezzo raccomandata A/R, il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante, come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

oppure

- trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it, firmata digitalmente, entro il giorno di scadenza del bando. **Nell'oggetto del messaggio deve essere indicato:** “Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento della borsa di studio dal titolo: **“Studio quali-quantitativo del sistema cooperativo della Regione Lombardia”**”.

I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti. È altresì esclusa la possibilità di ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmesse via PEC. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf txt e xml. Vanno invece evitati formati proprietari (doc, xls, etc.). Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato. Saranno inoltre dichiarate inammissibili le domande consegnate a mano o pervenute oltre il termine di scadenza del bando.



L'Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in originale o mediante copia dichiarata conforme all'originale ovvero mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1):

- elenco numerato degli allegati alla domanda di partecipazione (si prega di apporre la stessa numerazione sugli allegati relativi);
- curriculum vitae firmato e datato con l'indicazione dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti dal candidato atti a dimostrare il possesso dei requisiti e delle competenze richieste;
- documenti e titoli utili a comprovare la qualificazione in relazione alla collaborazione proposta, quali diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, allo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse o incarichi, sia in Italia che all'estero, esperienze professionali riguardanti l'oggetto dell'incarico, mediante copia dichiarata conforme all'originale ovvero mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1);
- pubblicazioni scientifiche con indicazione della data, dell'editore e del luogo di pubblicazione o della lettera di accettazione dell'editore;
- copia fotostatica del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopraindicato non verranno presi in considerazione. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta o spedita entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi presso questa o altre Amministrazioni. I candidati dovranno provvedere a loro spese alla restituzione di titoli e pubblicazioni inviati per la partecipazione alla selezione. Ogni candidato potrà presentare una sola domanda.

Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it.



Art. 6. - Competenze e titoli richiesti

Possono partecipare alla selezione studiosi con un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dalla presente selezione in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e requisiti:

- Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM63); Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG01)
- Voto minimo dell'esame di Laurea: 105/110
- Essere stato dipendente di una Pubblica Amministrazione per almeno 3 anni o aver avuto contratti di consulenza e/o collaborazione con una Pubblica Amministrazione da almeno tre anni

Costituiranno titoli preferenziali:

- Precedenti attività documentate in ambito di valutazioni delle politiche pubbliche, in particolare nei settori relativi alle attività produttive;
- Pubblicazioni scientifiche in ambito public management e public policy, in particolare in ambito di attività produttive.

Art. 7. - Attribuzione della borsa

La Commissione giudicatrice presieduta dal titolare del fondo di ricerca e composta da altri due membri designati dal consiglio della struttura di afferenza del titolare, valuterà il curriculum i titoli dei candidati e i risultati della prova orale ed attribuirà le borse, con giudizio insindacabile, ai candidati collocati ai primi due posti nella graduatoria degli idonei.

Il colloquio si terrà in data che sarà comunicata al candidato tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al bando di selezione.

La Commissione, tenuto conto dell'art. 6 del presente Bando, dispone di un massimo di 100 punti da ripartire nel modo seguente:

1. fino ad un massimo di punti 6 per il voto di laurea
punteggio 110/110 e lode = punti 3,0;
punteggio da 109 a 110 = punti 2,0;
punteggio da 105 a 108 = punti 1,0;
2. fino ad un massimo di punti 5 per tesi di laurea;
3. fino ad un massimo di punti 14 per pubblicazioni scientifiche;
4. fino ad un massimo di punti 25 per precedenti attività documentate in ambito di valutazioni delle politiche pubbliche
5. fino ad un massimo di punti 50 come esito del colloquio che verterà sui temi oggetto dell'attività di ricerca prevista dalle borse



Per l'inserimento nella graduatoria finale i candidati devono aver conseguito un punteggio non inferiore a 60 punti.

Con decreto del Direttore di Dipartimento, che verrà pubblicato sul sito web di Ateneo, viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione e individuato il vincitore della selezione.

Art. 8. - Decorrenza della borsa

La Struttura, acquisita dal borsista la documentazione amministrativa di seguito indicata, provvederà ad emettere l'atto di conferimento:

- dichiarazione di accettazione della borsa di studio per attività di ricerca;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

La borsa decorre dal **1 dicembre 2019**.

Art. 9. - Incompatibilità

I vincitori di una borsa di studio per attività di ricerca possono al più beneficiare del rinnovo, ma non dell'attribuzione contestuale di un'altra borsa dello stesso tipo. Le borse non possono essere cumulate con le borse di studio di cui alla legge 398/89, con altre borse conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati, con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca o altre ipotesi previste dalla normativa vigente.

Nel caso di sussistenza di incompatibilità non può essere attribuita la borsa.

Se l'incompatibilità si verifica successivamente al conferimento della borsa la stessa comporta la decadenza.

A tal fine, il borsista si impegna a comunicare, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto precedentemente dichiarato per il conferimento della borsa.

Art. 10. - Caratteristiche della borsa

Il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Le borse di studio per attività di ricerca godono delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. (Alla data del presente Bando sono esenti IRPEF).

Art. 11. - Obblighi dei borsisti

Il borsista deve provvedere al pagamento del premio assicurativo contro infortuni e responsabilità civile verso terzi.

I borsisti devono, al termine della durata della borsa, trasmettere al Direttore del Dipartimento una relazione particolareggiata sull'attività svolta, vistata dal Responsabile Scientifico. Tale



adempimento è condizione necessaria per il versamento dell'ultima rata nonché ai fini dell'eventuale rinnovo della borsa.

In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca, i borsisti dovranno indicare che la stessa è stata effettuata grazie al godimento di una borsa loro assegnata dall'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 12. - Rinuncia, decadenza e sospensione della borsa

La *rinuncia* è ammessa a seguito di comunicazione scritta del borsista al Responsabile Scientifico e al Direttore del Dipartimento. In tal caso è riconosciuto il pagamento della borsa per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività di ricerca.

La *decadenza* è prevista, oltre che nei casi di incompatibilità anche nei seguenti casi:

- mancata accettazione della borsa entro il termine stabilito nell'atto di conferimento, fatti salvi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa;
- non ottemperanza degli obblighi da parte del borsista, ingiustificata interruzione dell'attività della borsa, gravi e ripetute inadempienze;
- false dichiarazioni del borsista od omissione delle comunicazioni relative alle incompatibilità.

L'attività della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza per maternità e per congedo parentale, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia o per malattia prolungata e certificata superiore a 30 giorni continuativi. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa e i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione mediante prolungamento della borsa esclusivamente se il progetto di ricerca lo consente.

Art. 13. - Trattamento dei dati personali

In applicazione della normativa vigente in materia di Privacy si informa che l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all'eventuale stipulazione e gestione del rapporto con l'Università.

Art. 14. – Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Piano Triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e>. Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it.

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig. Rosario Cumbo
Tel. +39 031 238 4330 – rosario.cumbo@uninsubria.it